

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di gestione integrata per la sicurezza in favore di Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A.

CIG: [·]

INDICE:

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI.....3

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI
ESPLETAMENTO**4

**ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E
RESPONSABILITA’**.....8

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO CORRISPETTIVO.....10

ART. 5 – CORRISPETTIVO10

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....16

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI15

ART. 8 - CONTROVERSIE.....15

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI15

**ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL
CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO**24

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE.....25

ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO.....26

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO27

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA29

ART. 15 - TRASPARENZA30

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI32

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 33

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Capriate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “**CAL**” o la “**Società**”).

E

SINTESI S.P.A., P.I. 03533961003, con sede in Via Lima 41, 00198, Roma, Italia (di seguito l’**Affidatario**”).
di seguito, entrambi (**CAL** e l’**Affidatario**), denominati congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) Con ordine di acquisto n. 6226459 dell’11 giugno 2021, **CAL** ha aderito alla Convenzione “Gestione integrata della salute e della sicurezza Ed. 4 – Lotto 2” per la durata di 36 mesi;
- b) Il Contratto sottoscritto in adesione alla suddetta Convenzione è in scadenza il 30 giugno 2024;
- c) Allo stato non ci sono Convenzioni attive riguardanti le prestazioni di cui **CAL** necessita;
- d) È in corso la procedura di affidamento di un un Accordo Quadro;

e)	con decisione di contrarre e di affidamento del [•] giugno 2024, CAL ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'affidamento in epigrafe;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.	
	ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI	
	1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.	
	Costituiscono parimenti parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti Documenti Contrattuali , che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, ancorchè non materialmente allegati al Contratto , nonchè tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti allegati di seguito elencati:	
	a) Documenti dell'Offerta:	
	1. L'Offerta, comprensiva di ogni documento ad essa allegato,	
	b) Documenti dell'Offerta:	
	1. Richiesta di preventivo;	
	2. Convenzione;	
	3. Condizioni generali della Convenzione;	
	4. Offerta tecnica della Convenzione;	
	5. Corrispettivi e tariffe;	
	6. Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fae di affidamento ai quesiti pervenuti;	
	Pag. 3/25	

c) Ulteriori Documenti:

1. Modello per comunicazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.

1.2 In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente **Contratto** e quelle contenute nei Documenti contrattuali, prevale quanto previsto nel presente **Contratto**.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente **Contratto** e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, si applicano le disposizioni contenute nel **Contratto**.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari oppure all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del **Contratto**.

1.3 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **CAL** indica Concessioni Austradali Lombarde S.p.A.;
- b) **Affidatario** indica Sintesi S.p.A., con sede in Via Lima 41, 00198, Roma, P.IVA e C.F.: 03533961003, che sottoscrive il **Contratto**;
- c) **Area Sistemi di gestione integrati e organizzazione risorse umane** indica l'U.O. Sistemi di gestione integrati e ambiente e l'U.O. Personale,

privacy, servizi generali di CAL;

d) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente Contratto;

e) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.i.i.;

f) **Contratto** indica il presente Contratto;

a) **Contratto in scadenza** indica il contratto sottoscritto da **CAL** e da **Sintesi S.p.A.** in data 11 giugno 2021 in adesione alla Convenzione “Gestione integrata della salute e della sicurezza Ed. 4 – Lotto 2” ed in scadenza in data 30 giugno 2024;

b) **Gestione integrata della sicurezza** indica l'insieme dei servizi necessari all'adeguamento normativo delineato dal D.Lgs 81/2008);

c) **Convenzione** “Gestione integrata della salute e della sicurezza Ed. 4 – Lotto 2” indica la Convenzione a cui CAL ha aderito con Ordine di Acquisto n. 6226459 dell'11 giugno 2021;

d) **Documenti della Convenzione** indica la Convenzione, le Condizioni generali e l'Offerta tecnica;

e) **D.Lgs. n. 81/2008** indica il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

f) **Accordo Quadro per l'erogazione alle Pubbliche Amministrazioni dei servizi necessari all'adempimento della norma delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)** è il nuovo AQ indetto da Consip, il cui Bando è stato pubblicato in data 6 novembre 2023 e la cui presunta fine del procedimento è fissata entro il 31 luglio 2024;

g) **Servizi** indica le attività indicate al successivo art. 2.4 che l'**Affidcatario**

	si impegna a svolgere;	
	h) Servizi a canone sono quelli indicati al successivo art. 2.4 lett. a);	
	i) Servizi extra-canone indica i servizi indicati al successivo art. 2.4 lett.	
	b);	
	j) Corrispettivo indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, ai	
	sensi dell'art. 5 del Contratto.	
	1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Con-	
	tratto .	
	ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO	
	2.1 CAL conferisce all' Affidatario , che accetta, il servizio di gestione inte-	
	grata per la salute e sicurezza in favore di CAL S.p.A., secondo quanto	
	di seguito specificato.	
	2.2 In particolare CAL necessita di garantire la continuità dei servizi og-	
	getto della Convenzione indispensabile al fine di consentire l'adegua-	
	mento normativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..	
	2.3 L' Affidatario si impegna a eseguire i servizi oggetto della Conven-	
	zione alle stesse condizioni economiche e contrattuali previste dalla	
	medesima.	
	2.4 Le attività che l' Affidatario si impegna a prestare consistono in quelle	
	di seguito illustrate (di seguito i " Servizi ");	
	a) Servizi a canone , ossia lo svolgimento delle seguenti attività	
	(i) la messa a disposizione del Responsabile del Servizio di Pre-	
	venzione e Protezione e del Medico Competente; (ii) la reda-	
	zione del Documento di valutazione dei Rischi; (iii) la gestione	
	dei Registri di Controllo; (iv) la redazione di un Piano delle	

	Misure di Adeguamento; (v) la redazione di un Piano di Emergenza; (vi) l'organizzazione di Prove di evacuazione; (vii) la predisposizione di un Piano di Formazione, Informazione e Addestramento; (viii) la predisposizioone di un Piano di Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico competente;	
	b) Servizi extra canone , ossia lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione e visite mediche: (i) Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria; (ii) Visite ergoftalmologiche; (iii) Prove di funzionalità respiratoria; (iv) aggiornamento del corso lavoratori (6 h); (v) corso per i preposti (8 h); (vi) corso di aggiornamento preposti (6 h); (vii) corso di aggiornamento RLS (4 h); (viii) corso generale lavoratori (4 h).	
	c) È fatta salva la facoltà di modificare le prestazioni indicate nelle precedenti lett. a) e b) nell'ambito di quelle presenti in Convenzione, di modificare le quantità delle prestazioni indicate nelle suddette lettere, di richiedere ulteriori prestazioni previste nella Convenzione.	
	Si rinvia al successivo art. 5.5 .	
	2.5 Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, l'Affidatario si impegna a eseguire, ove richiesto da CAL, prestazioni oggetto del Contratto ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi dell'art. 106 del Codice con i relativi limiti.	
	Si rinvia all'art. 5.2 lett. iii .	
	2.6 L'Affidatario si impegna a garantire l'operatività della Gestione	
	Pag. 7/25	

integrata della sicurezza **a partire dalle ore 23:59 del 30 giugno 2024.**

2.7 Le prestazioni di cui alla precedente art. **2.4** e **2.5** devono essere espletate nelle tempistiche previste dalla Convenzione, con la precisazione che i predetti termini decorrono dall'invio della Richiesta di esecuzione anticipata.

Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui al presente art. **2.7** comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. **7**.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’

3.1 Sono a carico dell’**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

3.2 L’**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari di carattere tecnico e di sicurezza in vigore, oltre che quelle che dovessero essere emanate successivamente all’inizio dell’esecuzione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell’**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.3 L'**Affidatario** si impegna a eseguire tutte le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dai **Documenti della Convenzione**.

3.4 L'**Affidatario**, se inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente **Contratto** è tenuto a risarcire i danni derivanti a **CAL** in conseguenza dell'inadempimento.

3.5 L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente **Contratto**, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

È fatta salva la facoltà per l'**Affidatario** di ricorrere a quanto previsto dalla normativa applicabile.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente **Contratto** ha durata decorrente dalla scadenza del contratto stipulato in adesione alla Convenzione, ossia **dalle ore 23:59 del 30 giugno 2024**, per 3 (tre) anni, ossia sino alle ore 23:59 del 30 giugno 2027.

4.2 È fatta salva la facoltà di **CAL** di risolvere il Contratto qualora, nel corso della durata del Contratto, sia possibile aderire ad una nuova Convenzione/Accordo Quadro relativa alla prestazione oggetto del Contratto.

In tal caso il **Contratto** si intenderà risolto in seguito al ricevimento di

	apposita comunicazione di CAL a mezzo p.e.c., con efficacia dalla	
	data indicata nella suddetta comunicazione e con un preavviso di al-	
	meno 30 (trenta) giorni.	
	4.3 È fatta salva la facoltà di CAL di richiedere la proroga tecnica per al	
	massimo 6 (sei) mesi nelle more dell'individuazione del nuovo affida-	
	tario.	
	ART. 5 - CORRISPETTIVO	
	5.1 Il corrispettivo è determinato applicando le medesime condizioni eco-	
	nomiche della Convenzione per le prestazioni di cui all'art. 2.4. e 2.5	
	5.2 L'importo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art.	
	2.4 è pari all'importo massimo complessivo di Euro 38.000 (trentotto-	
	mila/00) , di cui:	
	i. Euro [•] [importo corrispondente alle prestazioni e quantità indi-	
	cate a titolo meramente indicativo nel Format di dichiarazione per	
	preventivo corrispondenti all'importo stimato sulla base delle ne-	
	cessità di CAL degli ultimi tre anni];	
	ii. Euro [•] quale importo massimo complessivo per l'eventuale	
	esercizio della proroga tecnica di massimo sei mesi [corrispon-	
	denti all'importo stimato sub i. riferito a sei mesi];	
	iii. Euro 10.000,00 per le attività ai sensi dell'art. 120 comma 1 let-	
	tera a) del del D. Lgs. n. 36/2023 di cui al precedete art. 2.5.	
	L'importo della singola prestazione, ove non contenuta nella Con-	
	venzione, sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti	
	5.3 Al Contratto si applicherà la revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del	
	D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità di seguito specificate.	

5.3.1 La revisione dei prezzi può essere formulata da entrambe le parti, a partire dal secondo anno di esecuzione del Contratto, una sola volta per ciascun anno ed è oggetto di specifica istruttoria da parte della Stazione Appaltante.

5.3.2 La conseguente variazione del corrispettivo può essere riconosciuta, in aumento o in diminuzione, sulla base degli stati di avanzamento relativi al servizio (al netto del ribasso offerto), relativi a prestazioni eseguite a partire dal secondo anno di esecuzione del Contratto e non ancora liquidate.

5.3.3 Nel caso in cui la variazione percentuale (sia in aumento che in diminuzione) dell'indice ISTAT, riscontrata tra la data di avvio della revisione e la data di presentazione dell'offerta in fase di Gara, risulti inferiore o uguale alla soglia del 5% dell'importo di cui all'art. **5.2 punto i.**, la revisione dei prezzi non avrà luogo.

5.3.4 Nel caso in cui detta variazione percentuale risulti superiore alla soglia sopra detta, l'adeguamento del corrispettivo sarà determinato applicando agli stati di avanzamento sopra indicati del Servizio l'80% della quota parte eccedente la soglia del 5% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, di cui al precedente periodo, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/23.

5.4 In caso di esercizio della facoltà ai sensi del precedente art. **4.2** verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione secondo i corrispettivi e le condizioni del **Contratto**, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

5.5 In ogni caso l'importo effettivo complessivo è determinato moltiplicando il corrispettivo delle prestazioni per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. **2** verrà corrisposto all'**Affidatario** il **20% (venti per cento)** dell'importo indicato al precedente art. **5.2 punto i.**, pari a **Euro [·] ([·] [·] / [·])**, oltre IVA nelle misure di legge, a condizione che l'Affidatario abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.1**. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.9**.

6.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. **6.1**, la fatturazione del corrispettivo di cui all'art. **5.2**, pari a **Euro [·] ([·] [·] / [·])**, oltre IVA nelle misure di legge, sarà effettuata dall'**Affidatario** secondo le modalità previste dai **Documenti della Convenzione**.

6.3 In particolare, la fatturazione delle attività a canone ed extra canone di cui al precedente art. **2.4** avverrà con cadenza mensile.
Si rinvia all'art. **6.10**.

6.4 L'**Affidatario** ha l'obbligo di presentare mensilmente un rendiconto della attività svolte.

6.5 Maturati i presupposti di cui al precedente art. **6.1. e 6.2**, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica

per l'importo dovuto utilizzando il codice univoco Q1X4S1. Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello Split Payment; pertanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA assoggettata a split payment.

6.6 Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario**, previa verifica, da parte di CAL, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'**Affidatario**.

6.7 La liquidazione della fattura è subordinata al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da CAL alle Autorità competenti (regolarità contributiva).

6.8 L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal Contratto darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.9 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, primo, terzo e quarto

periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

6.10 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co. 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.

6.11 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'Affidatario, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'Affidatario.

6.12 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

6.11.1 Al fine di cui al precedente art. **6.2**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 L.136/2010*".

6.11.2 Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla Legge n. 136/2010 e

s.m.i., in relazione al presente affidamento è: [•]

6.11.3 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 136/2010 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1 L'**Affidatario** è soggetto a penalità previste dai **Documenti della Convenzione**.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI

9.1 Le **Parti** danno atto che:

(a) il **Responsabile Unico del Progetto** è:

Ing. Alberto Rigoni

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Tel. 02-671567238 - pec: cal@pec.calspa.it

(c) Il referente dell'**Affidatario** è:

[•]

Tel. [•] Cell. [•] – Mail: [•] pec: [•]

9.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'**Affidatario** dovrà essere preventivamente autorizzata da **CAL**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

9.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle

Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente punto **9.1**

ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITA' DEL CREDITO

10.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

10.2 Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

10.3 E' vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 120, co. 12 e 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

10.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge n. 136/2010. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il **Contratto**. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano

la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 Le Parti danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare via PEC la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato *.p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le tempistiche di cui all'art. **6.2** del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. **6.1**.

ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO

12.1 **CAL**, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2 Si rinvia, al riguardo, a quanto previsto nei **Documenti della Convenzione**.

12.3 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è

	esercitato mediante formale comunicazione inviata via PEC all' Affidatario	
	da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.	
	12.3 In tal caso all' Affidatario , a definitiva e completa tacitazione di ogni	
	diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle pre-	
	stazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunica-	
	zione di cui al precedente art. 12.2 , secondo i corrispettivi e le condizioni di	
	Contratto , nonché il 10% (dieci percento) dell'importo delle prestazioni non	
	eseguite di cui al precedente art. 5.2 , calcolato ai sensi del citato art. 123,	
	co. 1 e dell'art. 11, co. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con	
	espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richie-	
	sto.	
	ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	13.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente	
	Contratto e nei Documenti della Convenzione , nonché a quelle di cui	
	all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, CAL avrà diritto di risolvere di diritto il Con-	
	tratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile	
	a) Nel caso di cui al precedente art. 4.2 ;	
	b) in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause	
	di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi	
	dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;	
	c) in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore	
	a quanto previsto dai Documenti della Convenzione ;	
	d) l'Affidatario sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche	
	solo parzialmente;	
	e) l'Affidatario apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni	

contrattuali non approvate specificamente per iscritto da CAL
come previsto all'art. **10.1** del Contratto;

f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 nel caso previsto dall'articolo **6.13 del Contratto;**

g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14.4** del **Contratto**;

h) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza nel caso previsto dall'articolo **15.2.** del **Contratto**;

i) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dal **Affidatario**, anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno tre volte;

13.2	in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio di trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. 16.5 .
-------------	--

13.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **13.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di CAL.

13.4 In tutti i casi di violazione da parte dell'**Affidatario** degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. **13.1**, CAL invierà via PEC all'Affidatario diffida ad

adempire entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi, e qualora l'**Affidatario** non adempia il **Contratto** sarà automaticamente risolto.

13.5 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'**Affidatario** il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL** alla data della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima. Si applica in ogni caso l'art. 122, comma 5 e ss., del D.Lgs. n. 36/2023.

13.6 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'**Affidatario** la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del **Contratto** stesso.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), l'**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2. L'**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

14.3. L'**Affidatario** è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'**Affidatario** dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. f)**, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 – TRASPARENZA

15.1 L'**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;
- b)** di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;
- c)** di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d)** di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottati da **CAL** e pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente*, impegnandosi – nel corso dell'esecuzione del **Contratto** - al rispetto delle suddette norme e principi.

15.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente art. **15.1.**, ovvero l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente art. **15.1.**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente art. **13**, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Contratto**, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del **Contratto** di cui alla "*Informativa privacy*" in calce alla

Dichiarazione sostitutiva, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente **Contratto**.

16.2. Con la sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16.3. L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

16.4 L'**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5. Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. i)**, oltre al risarcimento del danno.

	ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	
	17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono	
	a carico dell’Affidatario.	
	trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, il presente Con-	
	tratto è da considerarsi esente dal versamento dell’imposta di bollo, ai sensi	
	dell’art. 18, comma 10, e dell’art. 1, comma 2, dell’All. I.4 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Milano, [•] [•] 2024	
	Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.	Sintesi S.p.A.
	(l’Amministratore Delegato)	(l’Affidatario)
	Dott. Gianantonio Arnoldi	[•]
	<i>Documento informatico firmato digitalmente</i>	
	<i>ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</i>	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Affidatario	
	dichiara di approvare tutte le clausole del Contratto ed, in particolare, quelle	
	di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16 e 17.	
	Sintesi S.p.A.	
	(Legale Rappresentante)	
	[•]	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente</i>	

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82